

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il fenomeno dell'esterovestizione

di EVOLUTION



L'esterovestizione è definibile come una dissociazione tra residenza reale e residenza fittizia del soggetto passivo d'imposta, il quale stabilisce formalmente all'estero la propria residenza (in ambito UE o extra-UE), mentre continua ad operare stabilmente in Italia sotto forma di impresa o di persona fisica (privato cittadino), al mero scopo di beneficiare del regime fiscale più favorevole vigente oltrefrontiera.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Fiscalità internazionale", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i caratteri peculiari dell'esterovestizione.

L'esterovestizione è definibile come una **dissociazione** tra **residenza reale** e **residenza fittizia** del soggetto passivo d'imposta.

Il contribuente **stabilisce formalmente all'estero** la propria residenza (in ambito UE o *extra-UE*), mentre **continua ad operare stabilmente in Italia** sotto forma **di impresa** o **di persona fisica** (privato cittadino).

L'obiettivo è quello di beneficiare del **regime fiscale più favorevole vigente oltrefrontiera**.

Per evitare la **localizzazione all'estero della fittizia residenza fiscale** delle persone fisiche e giuridiche, al fine di **usufruire indebitamente di un regime fiscale di favore previsto all'estero**, esistono nel nostro ordinamento specifiche disposizioni che consentono, al **realizzarsi di particolari condizioni**, di **riqualificare la residenza fiscale** dei soggetti passivi.

Il Testo Unico delle imposte sui redditi ([articoli 2, 5 e 73 del Tuir](#)) contiene **specifiche norme** che **individuano la residenza ai fini fiscali** dei soggetti passivi (persone fisiche o società), in funzione di particolari **elementi di radicamento** con il territorio dello Stato italiano.

L'[articolo 73, comma 5-bis, del Tuir](#) stabilisce che, “salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società ed enti, che detengono partecipazioni di controllo (**cosiddetto “controllo attivo” diretto**), ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, se, in alternativa:

- sono controllati, anche indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti residenti nel territorio dello Stato (**“cosiddetto controllo passivo”**);
- sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato”.

Il **controllo attivo** può essere solo diretto: la [circolare AdE 28/E/2006](#), **paragrafo 8.1**, ha evidenziato che la norma potrebbe divenire applicabile anche nelle ipotesi in cui tra i soggetti residenti controllanti e controllati si interpongano più *sub-holding* estere.

Al ricorrere di **determinati presupposti**, previsti dalla Legge, scatta una **presunzione legale relativa** la quale, salvo prova contraria, riconduce in Italia la sede dell'amministrazione dell'impresa estera. Il legislatore ha **invertito l'onere di provare la residenza effettiva della società estera**.

La finalità della presunzione legale relativa è quella, da un lato, di facilitare il compito dei verificatori nell'accertamento degli elementi di fatto per la determinazione della sede dell'amministrazione effettiva, dall'altro lato, di valorizzare gli aspetti certi, concreti e sostanziali della fattispecie, in luogo di quelli formali ([circolare AdE 28/E/2006](#), [circolare AdE 11/E/2007](#) e [risoluzione AdE 312/E/2007](#)).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)